



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it <http://www.comune.aquara.sa.it>
Codice Fiscale: 82001370657

n. [12] Reg.

Prot. 2688

Del [18/06/2019]

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione incendi boschivi e pulizia fondi incolti nel territorio del Comune di Aquara (SA) - Anno 2019

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n.225;

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate del Comune di Aquara e sui territori limitrofi in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO il Decreto del Direttore Regionale della Protezione Civile n. 51 del 13.06.2019 pubblicato sul BURC, che ha individuato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15/06/2019 al 30/09/2019;

VISTA la nota Prot. 79998 del 17/06/2019 trasmessa dalla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo, acquisita al protocollo generate dell'Ente in pari data, ad oggetto "Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2019";

VISTI:

— la Legge 21.11.2000, n. 353;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014;

il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATA la necessita di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D.L.vo n " 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

E' FATTO DIVIETO sul territorio di Aquara di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, di evitare attività pirotecniche se non quella espressamente autorizzata da apposita commissione con idonee prescrizioni e limitatamente alle festa Patronali dal 15 Giugno 2019 al 30 settembre 2019;

E' FATTO OBBLIGO a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurare l'autocombustione con le alte temperature;

CHE ai sensi dell'art. 15 lettera i) del Codice della Strada, é vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi e mozziconi di sigaretta sulle strade;

La Polizia Locale é incaricata del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza, nonché dei successivi accertamenti finalizzati al rispetto della presente, in virtù delle incombenze derivanti dal Regolamento di Polizia Municipale vigente.

AVVERTE

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della

presente Ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della Legge n " 353/2000, della Legge Regionale n' 11/1996, del Codice della Strada e dall'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 ovvero con il pagamento di una somma non superiore ad € 500,00;

Salvo che il fatto non costituisce più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

RACCOMANDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115

Regione Carabinieri Forestale Campania tel. 1515

Arma Carabinieri tel. 112

Questura tel. 113

Comando Polizia Locale tel. 0828 - 961003

Comunità Alburni tel. 0828 - 972220

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;

inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.aquara.sa.it>;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - dg.06@pec.regione.campania.it;
- Prefettura di Salerno, P.zza Giovanni Amendola, 84121 Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- 3. Questura di Salerno, P.zza G. Amendola, 16, 84121, Salerno gab.quest.sa@pec.ps.poliziadistato.it;
- Comando Carabinieri Stazione di Aquara, tsa31531@pec.carabinieri.it;
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, Via Uffici Finanziari, 22, 84131 Salerno - com.salerno@cert.vigilfuoco.it;
- Regione Carabinieri Forestale - fsa42895@pec.carabinieri.it
- Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile via Mauri, 63 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
- Comando di Polizia Locale, Sede.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199.

F.to
IL SINDACO
Rag. Antonio Marino

Dalla Residenza Municipale 18/06/2019